

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 06/08/2019 n. 14 art. 7 c. 2;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 10 agosto 2015 con la quale si esprime parere favorevole all'ipotesi di accordo sui criteri per la revoca delle dimissioni presentate ai sensi dell'art.52, commi 3 e 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sottoscritta in data 3 agosto 2015 dall'A.R.A.N. Sicilia e da alcune Organizzazioni sindacali;
- VISTA l'istanza datata 05/10/2015, assunta al protocollo generale del Comando in medesima data al n. 115446, con la quale il Sig. Liarda Mario, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 21/05/2018 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota n. 153326 del 17/12/2015 con la quale il Servizio 1 Gestione Giuridica comunica che, tra gli altri, il Sig. Liarda Mario ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e matura i requisiti per il collocamento anticipato in quiescenza in base alla disciplina previgente al d.l. n. 201/2011 in data 21/05/2018;
- VISTA la nota n. 5782 del 14/03/2018, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, con la quale viene indicata la data del 20/05/2019 per il collocamento in quiescenza del dipendente;
- VISTA la nota n. 8420 del 09/04/2019, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, dalla quale si evince che in accoglimento di una richiesta del dipendente, e per motivi di servizio, il dipendente può essere collocato in quiescenza con decorrenza dal 20/05/2020, entro due anni dalla maturazione dei requisiti ai sensi della l.r. 07/05/2019 n. 9 art. 52 comma 7 modificato con l.r. 22/02/2019 n.1 art. 27;

- VISTA la nota prot. n. 38789 del 18/04/2018, modificata con nota n. 43714 del 08/05/2019, con la quale viene comunicato al dipendente il collocamento in quiescenza alla data del 20/05/2020
- VISTO il D.A. n. 507 del 22/05/1989, registrato alla Corte dei Conti in data 30/01/1990 -Reg. 4 -Fgl. 40 con il quale il Sig. Liarda Mario è nominato Agente tecnico forestale in prova nel Ruolo del Corpo Forestale della Regione Siciliana a decorrere dal 15/06/1989;
- VISTO il D.D.R. n. 643 del 15/06/1990, registrato alla Corte dei Conti in data 21/09/1990 -Reg. 21 -Fgl. 36, con il quale il Sig. Liarda Mario è confermato nel Ruolo del Corpo Forestale della Regione Siciliana con la qualifica di Agente tecnico forestale a decorrere dal 15/12/1989;
- VISTO il D.D.G. n. 1625 del 17/07/2007, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 21/09/2007 al n. 1911, con il quale, ai sensi e per gli effetti della l.r. n.4 del 27/02/2007, il Sig. Liarda Mario, già collocato in categoria "C" Posizione economica "5", viene inquadrato con la qualifica di "Perito Forestale" nel Ruolo dei Periti del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
- VISTO il D.D.G. n. 296 del 13/03/2014, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 31/03/2014 al n. 225, con il quale, ai sensi e per gli effetti della l.r. n.4 del 27/02/2007 il Sig. Liarda Mario è inquadrato con la qualifica di "Perito Capo" nel Ruolo dei Periti del Corpo Forestale della Regione Siciliana a decorrere dal 02/03/2014;
- VISTO il D.D.S. n. 3643 del 08/07/2003 vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 12/09/2003 al n. 4415, con il quale al Sig. Liarda Mario sono riconosciuti ai fini di quiescenza, anni 07 mesi 09 e giorni 28;
- VISTO il "Foglio matricolare e caratteristico" dell'Esercito Italiano;
- ACCERTATO che il Sig. Liarda Mario alla data del 19/05/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari a 63 anni 06 mesi e 28 giorni e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 15/06/1989 al 19/05/2020	30	11	05
Servizio riconosciuto (D.D.S. n. 3643 del 08/07/2003)	07	09	28
Servizio Militare	01	00	00
Totale	39	09	03

- ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;
- RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 20/05/2020 è risolto il rapporto di lavoro del Perito Capo Forestale Liarda Mario, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, Categoria "C" Posizione economica "6", e, contestualmente lo stesso è cancellato dal Ruolo dei Periti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 16/04/2020

Il Commissario Superiore Forestale
Nicolò Barbera
f.to Barbera

IL DIRIGENTE GENERALE
Filippo Principato
f.to Principato

Il Dirigente del Servizio 1
Dott. Girolamo Pipitone
f.to Pipitone